

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Giovedì 24 novembre 2022

Le novità del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, così come
modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163

- 1) Il nuovo statuto tipo delle Asd
- 2) L'ETS che svolge attività sportiva dilettantistica
- 3) La riforma del lavoro sportivo dilettantistico

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

1) IL NUOVO STATUTO TIPO DELLE ASD.

Premesse – la forma giuridica

L'articolo 6 del D.Lgs.36/2021 è stato modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 163/2021 in tema di *forme giuridiche* che può assumere un ente sportivo.

Viene infatti circoscritta la platea dei soggetti indicati nel libro V, Titolo V del codice civile, limitando la scelta possibile esclusivamente tra società di capitali e cooperative, eliminando di fatto le società di persone, al fine di contenere l'eccessiva confusione tra il patrimonio dell'ente e quello dei soci.

Vengono però ora ricompresi gli enti del terzo settore, iscritti al Runtts, e che svolgono, quale attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ed iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Premesse – la forma giuridica

La *forma giuridica* che può assumere un ente sportivo dilettantistico può essere pertanto quella di:

- Associazione sportiva priva di personalità giuridica (art. 36 codice civile);
- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- Società di capitali e cooperativa di cui al libro V, titoli V e VI, codice civile;
- Ente del terzo settore, iscritti al Runtis e con attività di interesse generale quella di svolgimento di attività sportiva dilettantistica.

Premesse – la forma giuridica

Gli enti sportivi dilettantistici hanno in ogni caso l'obbligo, qualunque sia la forma giuridica adottata, di indicare nella propria *denominazione sociale*:

- La finalità sportiva perseguita;
- La ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Il contenuto obbligatorio dello statuto di un ente sportivo dilettantistico

L'articolo 7 del D.Lgs.36/2021, al primo comma, indica il contenuto obbligatorio dello statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

In primo luogo viene stabilito che la costituzione di una asd o ssd non può avvenire in forma orale, ma ***necessita di un atto scritto***, al cui interno deve essere indicata quale sia la sede legale dell'ente sportivo.

Circa poi le modalità dell'atto scritto (scrittura privata registrata o atto pubblico), queste dipendono ovviamente dalla forma giuridica scelta e dagli scopi che si intendono raggiungere.

Il contenuto obbligatorio dello statuto di un ente sportivo dilettantistico

Il primo comma dell'articolo 7 prevede che nello statuto dell'ente sportivo debbano essere espressamente previsti:

- a) La denominazione;
- b) L'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) L'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

Il contenuto obbligatorio dello statuto di un ente sportivo dilettantistico

- a) Le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- b) L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- c) Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- d) L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

L'oggetto sociale

Il punto b) del primo comma dell'articolo 7 D.Lgs. 36/2021 si preoccupa di specificare che, oltre a dover obbligatoriamente inserire l'oggetto sociale all'interno dello statuto, è altresì necessario che questo preveda lo svolgimento in via **stabile** e **principale** dell'attività sportiva dilettantistica.

Non viene pertanto ammessa la possibilità di adottare la disciplina normativa degli enti sportivi dilettantistici da parte di quei soggetti che intendano svolgere solo in via occasionale l'attività sportiva.

E non basta nemmeno che questa sia svolta abitualmente: è altresì richiesto che sia svolta in forma principale e mai secondaria. L'unica eccezione è prevista dal comma 1-bis, a favore degli Enti del Terzo Settore, ma solo in quanto ciò potrebbe impedire loro lo svolgimento in contemporanea di altre attività di interesse generale.

La disciplina delle società sportive dilettantistiche

Il comma 1-ter dell'articolo 7 D.Lgs. 36/2021 dedica un apposito spazio alle società sportive dilettantistiche, in quanto specificamente disciplinate dalle norme contenute del codice civile.

Riconoscendo pertanto un ruolo principale alle norme ivi contenute, viene di fatto confermato che le società sportive dilettantistiche restano a tutti gli effetti delle società appartenenti al titolo V del codice civile.

Esse rimangono pertanto regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché della specifica forma societaria adottata, con la sola eccezione per ciò che riguarda la distribuzione degli utili, per i quali viene fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.

La disciplina delle società sportive dilettantistiche

In particolare viene ora previsto dal comma 3, a favore delle società di capitali, che una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione, dopo aver dedotto eventuali perdite maturate in esercizi precedenti, possa essere destinata ad aumento gratuito di capitale sociale, oppure, alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito di capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari.

Inoltre, qualora l'ente sportivo gestisca piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, viene previsto dal nuovo comma 4-bis, di poter innalzare la quota degli utili e degli avanzi di gestione da destinare ad aumento di capitale sociale o a distribuzione di utili, dal 50 all'80%, eciò al fine di sensibilizzare l'arrivo di potenziali investitori.

L'assenza di fine di lucro

Il divieto di distribuzione, anche indiretta, del patrimonio sociale previsto dal **co. 2 art. 8 del D. Lgs. 36/2021** ricalca sostanzialmente la disciplina prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 112/2017 per le imprese sociali e dal Codice del Terzo Settore all'art. 8-*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.*

Co.1: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio».

Co. 2: «è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto».

«Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

L'assenza di fine di lucro

L'art.3 - *Assenza di scopo di lucro* – del D. Lgs. 112/2017, all'ultimo periodo del 2° comma, individua le fattispecie che generano automaticamente distribuzione indiretta:

«Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

L'assenza di fine di lucro

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

L'assenza di fine di lucro

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

L'assenza di fine di lucro

Il co. 3, dell'art. 8, del D. Lgs. 36/2021, introduce un'eccezione al divieto di distribuzione indiretta di utili di cui al co. 2 per gli enti sportivi dilettantistici costituiti **nella forma di società di capitali e cooperative**, ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 C.c.

Per questi soggetti è ammessa **la possibilità di una limitata distribuzione degli utili di esercizio** che ricalca sostanzialmente la previsione dell'art. 3, co. 3, lett. a), del D. Lgs. 112/2017 per le imprese sociali.

L'assenza di fine di lucro

In particolare gli enti sportivi dilettantistici possono destinare una quota **inferiore al cinquanta per cento** degli utili e degli avanzi di gestione annuali, **dedotte eventuali perdite** maturate negli esercizi precedenti:

- ❑ ad **aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci**, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,
- ❑ **alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, **di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le attività secondarie e strumentali

Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021, Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **possono esercitare attività diverse da quelle principali** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione:

- che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano
- che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali,

La definizione dei criteri e dei limiti verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis del medesimo articolo, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire.

Incompatibilità

L'art. 11 del D. Lgs 36/2021 prevede il divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuto dal CONI.

Disposizioni tributarie

L'art. 12 del D. Lgs 36/2021 elenca una serie di disposizioni tributarie di favore per gli enti sportivi dilettantistici:

- 1) Sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche **non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto.**
- 2) **Gli atti costitutivi e di trasformazione** delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, **sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.**

Disposizioni tributarie

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di:

- Società e associazioni sportive dilettantistiche,
- fondazioni costituite da istituzioni scolastiche,
- associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS,

costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del Tuir.

Il tesseramento

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

Le modifiche introdotte dall'articolo 6 del D.Lgs. 163/2022 contribuiscono a chiarire che la natura autorizzativa del tesseramento non determina alcuna nascita di rapporto associativo.

Infine, il tesserato, avendo la possibilità di prendere parte alle attività e alle competizioni organizzate dall'Ente affiliante, di appartenenza dell'associazione o della società sportiva, può anche ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e partecipare alle assemblee degli organi consiliari.

2) L'E.T.S. CHE SVOLGE ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Il D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, *codice del terzo settore*, individua tra le attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, all'art. 5, co. 1, lett. t), «l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche».

Allo stesso modo, il D. Lgs. 3.7.2017 n. 112, *revisione della disciplina in materia di impresa sociale*, individua tra le attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, all'art. 2, co. 1, lett. u), «l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche».

Il D. Lgs. 28.2.2021 n. 36, riforma dello sport, così come modificato da D. Lgs. 5.10.2022 n. 163, disciplina in modo puntuale il rapporto tra ETS ed enti sportivi dilettantistici, in particolare, prevede che:

- 1) Art. 6, co. 1: gli ETS iscritti al RUNTS che svolgono attività sportiva dilettantistica si affiliano ad una FSN, DSA o ad un EPS riconosciuto dal CONI e si iscrivono al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

- 2) Art. 6 co. 2: agli ETS iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del D. Lgs. 36/2021:
 - limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata,
 - le sole disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, *Associazioni e società sportive dilettantistiche* [dall'art. 6 all'art. 12],
 - In quanto compatibili con il D. Lgs. 117/2017 e con il D. Lgs. 112/2017.

Deroga al contenuto statutario obbligatorio

Per l'affiliazione e la successiva l'iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche lo statuto deve rispettare il **contenuto statutario obbligatorio** di cui all'art. 7 del D. Lgs. 36/2021.

In particolare, il co. 1, lett. b), in relazione all'oggetto sociale prevede che si debba fare specifico riferimento

«all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica».

Art. 7, co.1-bis: prevede un'eccezione per gli ETS in base alla quale alle associazioni e società sportive dilettantistiche [nella forma dell'impresa sociale] iscritte al RUNTS **non si applica il requisito dell'esercizio in via stabile e principale** delle attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. b).

Le attività secondarie e strumentali per gli ETS

Norma analoga è prevista dall'art. 6 - Attività' diverse – del D. Lgs. 117/2017, il quale prevede che gli ETS possano esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse attività di interesse generali.

Il DM 19 maggio 2021 n. 107 ha specificato per gli ETS i limiti delle attività diverse :

- si considerano strumentali se sono esercitate dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo;
- si considerano secondarie qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
 - b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

Le attività secondarie e strumentali per gli ETS

Anche le imprese sociali è previsto un criterio similare all'art. 2 - *Attività d'impresa di interesse generale* -, co. 3, del D. Lgs. 112/2017:

si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al **settanta per cento** dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Applicabilità agli ETS delle altre norme del D. Lgs. 36/2021

Per quanto concerne la normativa specifica degli enti sportivi dilettantistici, prevista dal D. Lgs. 36/2021, l'**art.38, co. 1-ter**, stabilisce espressamente che gli agli ETS :

- che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche,
- che sono iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Verrebbe così prevista la possibilità di applicare agli ETS, non solo la disciplina statutaria di cui al Titolo II, Capo I, ma anche le altre norme come ad esempio quelle relative al tesseramento, alla disciplina dell'impiego di animali nell'attività sportiva, al lavoro sportivo, al premio di formazione tecnica, ecc.

3) LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il Titolo V, Capo I del D. Lgs. 36/2021, così come significativamente modificato dal D. Lgs. 136/2022, interviene nella definizione dei rapporti di lavoro in ambito sportivo, sia dilettantistico che professionistico.

I lavoratori sportivi

Sono lavoratori sportivi l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. [*corrispondenti alle figure previste ai punti 20 e 22 del DM 15 marzo 2002*]

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale

Le forme contrattuali

- A. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo
- B. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- C. Il contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1, del TUIR
- D. Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico subordinato

Alle forme contrattuali sopra elencate si aggiungono due fattispecie di particolare interesse:

- I volontari sportivi,
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Norme di riferimento

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Le collaborazioni occasionali

Nella nuova formulazione dell'art. 25 è stato abrogato il riferimento alle **prestazioni occasionali**; per cui l'ente sportivo potrà istituire, ricorrendone i presupposti, collaborazioni occasionali ma non potrà usufruire in questo caso della specifica disciplina contributiva e fiscale propria degli enti sportivi.

A - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo

L'art. 28 del D. Lgs. 36/2021 disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell'area dilettantistica.

In particolare, il **co. 2** stabilisce una **presunzione legale** in base alla quale il rapporto di lavoro costituisce oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti **nei confronti del medesimo committente**:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le diciotto ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.**

La presunzione fa sì che nei limiti di cui sopra **non sia necessario valutare la natura del rapporto** [collaborazione o lavoro subordinato]; oltre le 18 ore settimanali il rapporto potrà essere soggetto a valutazione.

A - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo

Comunicazioni obbligatorie

Le ASD e SSD sono tenute a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi, e la mancata comunicazione è sanzionata con le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.

Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali [euro 5.000 annui a favore di un medesimo committente].

A - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo

Per questa tipologia di collaborazioni è previsto l'obbligo di tenuta del **libro unico del lavoro**; tale obbligo è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00 [no tax area], non vi è obbligo di **emissione del relativo prospetto paga**.

L'adempimento della **comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi** è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **entro il primo aprile 2023**, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire tali adempimenti.

A - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo

Obbligo assicurativo previdenziale e assistenziale

I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e a tal fine essi **sono iscritti alla Gestione separata INPS**.

Forme pensionistiche complementari possono comunque essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, dagli accordi collettivi di lavoro.

Aliquota contributiva:

- Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva è pari al **24%**;
- Per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva è pari al **25%**;

Si applicano inoltre le **aliquote aggiuntive** previste per gli iscritti alla gestione separata INPS.

A - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, è **calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro.**

Fino al 31 dicembre 2027 [salvo proroga] la contribuzione è dovuta **nella misura del 50 per cento dell'imponibile contributivo.** L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

A - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo

Obbligo assicurativo contro infortuni e malattia

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina **dell'obbligo assicurativo INAIL**.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Trattamento tributario

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00**.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

A - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo

Certificazione dei corrispettivi percepiti

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia apposita **autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti** per le prestazioni sportive dilettantistiche **rese nell'anno solare**.

Contratti in corso

Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento

B - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle FSN, delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.

Obbligo assicurativo contro infortuni e malattia

I titolari di contratti di contratti di co.co.co. Amministrativo-gestionali sono soggetti all'iscrizione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL.

Obbligo assicurativo previdenziale e assistenziale

I titolari di contratti di questo tipo, al pari del co.co.co. Sportivo, sono iscritti alla Gestione separata INPS.

B - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Aliquota contributiva:

- Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva è pari al **24%**;
- Per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva è pari al **25%**;

Si applicano inoltre le **aliquote aggiuntive** previste per gli iscritti alla gestione separata INPS.

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, è calcolata sulla parte di compenso **eccedente i primi 5.000,00 euro**.

Fino al 31 dicembre 2027 [salvo proroga] la contribuzione è dovuta nella misura del **50 per cento dell'imponibile contributivo**. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

B - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Trattamento tributario

I compensi di lavoro sportivo derivanti d tali contratti, **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.**

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Certificazione dei corrispettivi percepiti

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia apposita **autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti** per le prestazioni sportive dilettantistiche **rese nell'anno solare.**

B - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Contratti in corso

Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento

Comunicazioni obbligatorie

Sono identiche a quelle previste per i contratti di co.co.co. sportiva.

C - Il contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1, del TUIR

Obbligo assicurativo previdenziale e assistenziale

Sono iscritti alla **Gestione separata INPS**.

Aliquota contributiva

I lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva è stabilita in misura pari al **25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS.

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, è **calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro**.

Fino al **31 dicembre 2027** [salvo proroga] la contribuzione è dovuta nella misura del **50 per cento dell'imponibile contributivo**. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

C - Il contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1, del TUIR

Trattamento tributario

I compensi di lavoro sportivo derivanti d tali contratti, **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.**

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo nei modi ordinari.

Certificazione dei corrispettivi percepiti

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia apposita **autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti** per le prestazioni sportive dilettantistiche **rese nell'anno solare.**

C - Il contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1, del TUIR

Rapporti di lavoro in corso

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati **prima del 1° gennaio 2023** [salvo proroga] e inquadrati, ai sensi di quanto previsto **dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo**, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo.**

Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

D - Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico subordinato

Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute:

- ❑ negli artt. 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
- ❑ negli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
- ❑ nell'art. 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
- ❑ negli artt. 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
- ❑ nell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
- ❑ nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,
- ❑ nell'articolo 2103 del codice civile,
- ❑ l'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle FSN, DSA e EPS.

D - Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico subordinato

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un **termine finale non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto.

E' ammessa la **successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti**.

E' altresì ammessa la **cessione del contratto**, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS.

Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 [*Capo III -Lavoro a tempo determinato*].

Le FSN, le DSA e gli EPS, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto**.

D - Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico subordinato

Nel contratto può essere prevista **una clausola compromissoria** con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale.

Il contratto non può contenere **clausole di non concorrenza** o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono stipulare **contratti di apprendistato professionalizzante** secondo la specifica disciplina prevista **dell'art. 30** del D. Lgs. 36/2021.

D - Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico subordinato

Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, **si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.**

La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo.

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli **assegni per il nucleo familiare.**

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl),**

D - Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico subordinato

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

I volontari sportivi

Le società e le associazioni sportive, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi **nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Divieto di remunerazione

Le prestazioni sportive dei volontari sportivi **non sono retribuite in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive **possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente**. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

I volontari sportivi

Incompatibilità

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Copertura assicurativa per la R.C.

Le APS e le SSD che si avvalgono di volontari devono **assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi**.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore** del D. Lgs. 36/2021, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

I volontari sportivi

Copertura assicurativa

I volontari sportivi sono soggetti a **obbligo assicurativo obbligatorio per gli infortuni** avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento dell'attività sportiva, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente [*art. 51 L. 289/2002 – Copertura mediante tesseramento*], che si acquisisce mediante il tesseramento.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche

- fuori dall'orario di lavoro,
- fatti salvi gli obblighi di servizio,
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Ad essi si applica il regime previsto per i **volontari sportivi**.

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere retribuiti **solo previa autorizzazione dell'amministrazione di competenza** e in tal caso si applicano sostanzialmente le stesse norme previdenziali e tributarie previste per i co.co.co.

Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

I premi di risultato, disciplina dell'art. 36, co. 6-quater

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a **titolo di premio per i risultati ottenuti** nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN DSA, EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche, **sono inquadrare come premi** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, i premi sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%.